



contrattuale

C.C.N.L. METALMECCANICI-UNIONMECCANICA: A GIUGNO L'EROGAZIONE DELL' ELEMENTO PEREQUATIVO

(Articolo n. 48)

La corresponsione dell' elemento perequativo spetta a decorrere dall'anno 2008, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio – 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal C.C.N.L. (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione).

L'importo di euro 485,00 è corrisposto con la retribuzione del mese di giugno di ogni anno.

L'importo corrisposto è soggetto ai contributi previdenziali ed assistenziali, dovuti con la retribuzione del mese di giugno (o del mese di erogazione delle spettanze di fine rapporto, in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro) ed è soggetto alla tassazione ordinaria.


A) L'erogazione dell'elemento perequativo non è dovuta pertanto ai lavoratori delle aziende, che rientrano nelle seguenti ipotesi:

- 1) aziende, che hanno stipulato accordi collettivi di 2° livello (aziendali o territoriali) con contenuti economici di qualunque natura (non solo quindi premi o superminimi, ma anche servizi o benefici di natura economica).
- 2) aziende, che non hanno stipulato accordi collettivi, indicati al punto 1), ma hanno corrisposto nell'anno precedente ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, anche in presenza di più rapporti di lavoro, una retribuzione, soggetta a contribuzione, complessivamente superiore a quella prevista dal C.C.N.L., in misura pari o superiore.


B) Nelle aziende, che non hanno stipulato accordi collettivi, indicati al punto 1), l'erogazione dell'elemento perequativo è dovuta ai lavoratori, in forza alla data del 1° gennaio di ogni anno, che abbiano percepito nell'anno precedente, anche in presenza di più rapporti di lavoro, trattamenti retributivi, soggetti a contribuzione, aggiuntivi a quelli previsti dal C.C.N.L., ma in misura inferiore. In questa ipotesi l'elemento perequativo spetta nelle misure seguenti:

- ai lavoratori, in forza per tutto l'anno precedente, spetta un importo fino a concorrenza.
- ai lavoratori, assunti nel corso dell'anno precedente occorre verificare i mesi di effettivo servizio, svolto nell'anno stesso, (considerando come mese intero anche la frazione di mese superiore a 15 giorni) e quindi riconoscere la quota mensile, in funzione del trattamento retributivo aggiuntivo a quello previsto dal C.C.N.L., percepito nei mesi di effettivo servizio.

Aderente a:



APiINDUSTRIA
ASSOCIAZIONE PER L'IMPRESA



Brescia, 28 giugno 2018

per informazioni Ufficio Relazioni Sindacali e Industriali Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email sindacale@apindustria.bs.it

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IT-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01

NOTA A VERBALE

Il presente contratto definisce le procedure della contrattazione con caratteristiche innovative rispondenti allo spirito del Protocollo del 23 luglio 1993. In questo quadro, qualora si verificano contenziosi sulla applicazione della procedura definita, le organizzazioni sindacali territoriali delle parti, le rappresentanze sindacali unitarie e le imprese, anche disgiuntamente, potranno chiedere l'intervento delle parti stipulanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, che terranno un apposito incontro nel quale formuleranno le loro valutazioni in oggetto, nell'ambito dell'osservatorio nazionale.

NORMA CONCORDATA NEL VERBALE DI ACCORDO STIPULATO IN SEDE
MINISTERIALE IL 4 FEBBRAIO 1997

Fermo restando quanto previsto dall'Accordo interconfederale del 23 luglio 1993, le parti riconfermano che la contrattazione aziendale avente contenuto economico, dovrà riguardare esclusivamente erogazioni legate a risultati conseguiti in termini di incrementi di elementi variabili, quali produttività, qualità, redditività, ed altri elementi rilevanti per il miglioramento della competitività aziendale, conseguiti attraverso la realizzazione di programmi concordati tra le parti.

Al fine di assicurare il rispetto di tali criteri, qualora una delle parti lo richieda, potrà essere attivata una sessione di esame tesa al superamento della controversia secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 68 del CCNL UNIONMECCANICA, a livello delle strutture territoriali ed eventualmente nazionali, della durata complessiva di 20 giorni.

Art. 48 - Elemento perequativo

A decorrere dall'anno 2008, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a 485 Euro onnicomprensiva e non incidente sul trattamento di fine rapporto, ovvero una cifra inferiore, fino a concorrenza, in caso di presenza di

retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente il momento di corresponsione dell'elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze.

L'elemento perequativo come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto.

Nota a verbale

In caso di modifiche all'attuale legislazione in materia di esclusione di elementi dalla retribuzione imponibile previdenziale, le parti si incontreranno per concordare gli opportuni adeguamenti della disciplina di cui al presente accordo.

Nota a verbale

Relativamente all'anno 2013 si procederà al riproporzionamento pro-quota degli importi come segue: Euro 190,00 (5/12 di euro 455,00) fino al 30 maggio 2013 ed Euro 283,00 (7/12 di euro 485,00) fino al 31 dicembre 2013.

Art. 49 - Reclami sulla retribuzione

Eventuali reclami sulla rispondenza tra la somma pagata e quella indicata sul prospetto paga e sulla validità della moneta saranno presi in considerazione se fatti all'atto del pagamento.

I reclami relativi agli errori di computo saranno presi in considerazione solo se presentati dal lavoratore entro un anno dal giorno del pagamento.

Nel caso che l'errore sia accertato, l'azienda provvederà al pagamento della relativa differenza.

